



COMUNE DI SARTEANO

Provincia di Siena

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ANALOGHE

Legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28

A cura dell'Ufficio Polizia Municipale di Sarteano

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 12.05.2014

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Validità del regolamento
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

TITOLO II – MERCATI E FIERE

- Art. 4 – Mercato settimanale del venerdì
- Art. 5 – Mercati straordinari
- Art. 6 – Fiera di San Lorenzo
- Art. 7 – Fiera di San Martino
- Art. 8 – Fiera dei Fiori
- Art. 9 – Assegnazione decennale di posteggi nel mercato e nelle fiere ordinarie
- Art. 10 - Miglioria
- Art. 11 – Fiera promozionale di settembre
- Art. 12 – Assegnazione temporanea di posteggi (spunta)
- Art. 13 – Registrazione delle presenze, elenchi e planimetrie

TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E CONCESSIONI TEMPORANEE

- Art. 14 – Posteggi fuori mercato
- Art. 15 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e concessioni temporanee

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 16– Eventi imprevisti
- Art. 17 – Rinnovo e revoca delle concessioni
- Art. 18 – Uso del posteggio
- Art. 19 – Normativa igienico-sanitaria
- Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione
- Art. 21 – Obblighi di esposizione

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita
- Art. 23 – Zone vietate
- Art. 24 – Cambio di residenza, subingresso, variazioni e cessazione

TITOLO VI – MOSTRE MERCATO

- Art. 25 – Fiera dell'artigianato e dell'antiquariato
- Art. 26 – Fiera sapori e colori di Natale
- Art. 27 – Mercatino di Pasquetta
- Art. 28 – Aspetti organizzativi delle manifestazioni di cui agli articoli 25,26 e 27

TITOLO VI – DISPOSIZIONI E FINALI

- Art. 29 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 30 – Rinvio

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Validità del regolamento

1. Il presente Regolamento in applicazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 5, della L.R. 7 febbraio 2005, n. 28, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel Comune di Sarteano.
2. Il Regolamento, all'occorrenza, è aggiornato con le stesse modalità previste per la sua approvazione, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
3. Non costituiscono modifica o aggiornamento del Regolamento, ai sensi del precedente comma 2 e di conseguenza non sono soggette alla procedura ivi prevista, le eventuali modifiche transitorie di orari di svolgimento di fiere e mercati o le variazioni già espressamente previste nel Regolamento stesso.
4. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative che ne costituiscono il presupposto, il Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali.
5. Il Responsabile del settore può emanare disposizioni attuative delle norme del presente regolamento e, in particolare, modificare le superfici dei posteggi presenti nelle manifestazioni o spostarne l'ubicazione per motivi di miglior assetto, di viabilità e sicurezza.
6. Il presente Regolamento sostituisce il precedente regolamento del Comune di Sarteano di cui alla deliberazione consiliare n. 7 del 21.01.2000 e successive modificazioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) legge regionale, la l.r. 7 febbraio 2005 , n. 28 della Regione Toscana "Codice del commercio – Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti;
 - b) commercio su aree pubbliche, aree pubbliche, mercato, mercato straordinario, posteggio, posteggio fuori mercato, fiera, fiera promozionale, manifestazione commerciale a carattere straordinario, presenze in un mercato o in una fiera, le corrispondenti definizioni fornite dall'art. 29 della l.r. 7 febbraio 2005, n. 28;
 - c) operatore, il soggetto autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) portatore di handicap, il soggetto di cui alla legge 05.02.1992, n. 104;
 - e) imprenditore agricolo, il soggetto di cui al d.lgs 18.5.2001, n. 228 e precedentemente dalla l. 59/1963, ai sensi del presente regolamento definito produttore agricolo ;
 - f) imprenditore agricolo professionale, il soggetto di cui all'art. 2 della l.r. 27.07.2007, n. 45, ai sensi del presente regolamento definito produttore

- agricolo;
- g) s.c.i.a. la segnalazione certificata di inizio di attività, di cui all'articolo 19 della l. 241/90, come modificata dal d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge n. 122/2010, necessaria per l'esercizio del commercio in forma itinerante e nelle altre ipotesi in cui la l.r. 28/2005 ha previsto la dichiarazione di inizio di attività;
 - h) autorizzazione, l'atto che consente l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante uso di posteggio;
 - i) concessione di posteggio, l'atto che consente l'utilizzo del posteggio nelle fiere, mercati o fuori mercato e che è rilasciato congiuntamente all'autorizzazione;
 - j) spunta, l'operazione con la quale vengono assegnati posteggi occasionalmente liberi o non assegnati nelle fiere, nei mercati di cui all'art. 34, comma 4, della legge 28/2005;
 - k) per settori merceologici, il settore alimentare ed il settore non alimentare;
 - l) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;
 - m) per comparti di un mercato o di una fiera, ciascuno dei gruppi di posteggi in cui il mercato o la fiera è suddiviso con riferimento al tipo di operatore che occupa il posteggio e al settore merceologico trattato, in relazione a quanto previsto all'art. 98, comma 3 della l.r. 28/2005;
 - n) per concessione di posteggio stagionali, le concessioni utilizzabili per un periodo di tempo, all'anno, non superiore a 6 mesi;
 - o) per concessioni temporanee, le concessioni di posteggio di cui all'art. 33 della legge regionale, rilasciate per la partecipazione a fiere promozionali o a manifestazioni commerciali a carattere straordinario o in occasione di eventi e riunioni straordinarie di persone;
 - p) per registro delle imprese, il registro di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";

Art. 3 – Esercizio dell'attività - Rappresentanza

1. Sono ammessi all'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale:
 - a) i titolari di autorizzazioni all'esercizio del commercio mediante uso di posteggio di cui all'art. 30, comma 1, lettera a) della legge regionale e relative concessioni nell'ambito di mercati, fiere o posteggi fuori mercato;
 - b) gli imprenditori agricoli, a norma delle relative disposizioni;
 - c) i titolari di autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, lettera b) della legge regionale, limitatamente all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - d) i soggetti iscritti al registro delle imprese, limitatamente alle fiere promozionali ed alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - e) gli altri soggetti eventualmente previsti nell'ambito delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
 - f) i titolari di autorizzazione temporanea di cui all'art. 33 della legge regionale.
2. In conformità a quanto disposto dall'art. 39 della legge regionale, in assenza del titolare o dei soci la rappresentanza nell'esercizio dell'attività è ammessa a condizione che:
 - a) Il rappresentante sia un dipendente o un collaboratore, anche non

- appartenente al nucleo familiare;
- b) Il rappresentante sia in possesso di sua dichiarazione, redatta in conformità all'art. 46 del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa, esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e di controllo.
3. Non sono richiesti requisiti morali o professionali in capo al rappresentante né particolari caratteristiche per la rappresentanza di portatori di handicap.
4. La dichiarazione di rappresentanza deve contenere gli elementi indicati al punto 7 dell'allegato A al Regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 15/R.

TITOLO II – MERCATI E FIERE

Art. 4 – Mercato settimanale del venerdì

1. E' confermato il mercato settimanale che si svolge, in tutto l'anno, nel giorno di venerdì. Qualora il giorno di mercato coincida con una festività riconosciuta, o un giorno in cui si svolge una fiera o con un'altra manifestazione di rilevanza comunale il mercato è automaticamente anticipato al più prossimo giorno antecedente non festivo.
2. Il mercato si svolge in Piazza Primo Morgantini e Piazzale Ippocrate e in esso sono previsti 56 posteggi articolati nei sottoindicati comparti di mercato:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	9, di cui uno vincolato alla vendita dei prodotti ittici	34, di cui uno riservato alla vendita di attrezzature macchine agricole	43
Riservati a Portatori di handicap	1	1	2
Annuali, per Produttori agricoli	2	6	8
Stagionali, per Produttori agricoli	1	2	3
TOTALE	13	43	56

3. A motivo della numerosità e rilevanza turistica delle manifestazioni presenti nel periodo compreso tra il 9 agosto ed il 17 agosto, i mercati in esso compresi sono soppressi, senza alcun recupero, salvo diversa determinazione del Responsabile del servizio.
4. In tutto l'anno l'accesso al mercato per i concessionari è consentito dalle ore 06.30 fino alle ore 08:00, le operazioni di assegnazione temporanea (spunta) sono effettuate alle ore 8.10, il mercato ha inizio appena terminate le operazioni di spunta, comunque non oltre le ore 08:15.
5. In tutto l'anno il mercato ha termine alle ore 13.30 ed il posteggio deve essere lasciato libero e pulito entro le ore 14.30.
6. Per consentire la circolazione stradale e pedonale, nel giorno del mercato si dispone il divieto di sosta con rimozione dalle ore 6,00 alle ore 16,00 nell'intera area di svolgimento, disposto con apposita ordinanza.

Art. 5 – Mercati straordinari

1. Qualora, anche in seguito ad eventuale richiesta dalla maggioranza degli operatori o delle loro Associazioni di categoria, si rendesse opportuno lo svolgimento di una o più edizioni aggiuntive di un mercato, il loro svolgimento è deliberato con atto della Giunta comunale sentito il parere delle Associazioni degli operatori e dei consumatori di cui all'art. 40, comma 3, della legge regionale.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il Responsabile del servizio assume le determinazioni del caso, per l'ordinato svolgimento dell'iniziativa.
3. Nei mercati straordinari le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non vengono conteggiate; sono, invece, conteggiate le presenze degli spuntisti.

Art. 6 – Fiera di San Lorenzo

1. E' confermata la fiera di San Lorenzo, di cui dell'articolo 29, comma 1, lettera f) della l.r. 28/2005, che si tiene ogni anno il giorno 10 agosto con orario 8.00 - 19.30.
2. La fiera si svolge nelle seguenti aree: P.zza D. Bargagli, P.zza XXIV Giugno, Via di Fuori sino all'intersezione con Via del Turismo, Via Amiata sino all'incrocio con la strada della lottizzazione Campanella (Via Firenze), Via Beato Alberto.
3. Per un ordinato assetto della fiera, l'assegnazione dei posteggi a carattere decennale avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) i posteggi per operatori su aree pubbliche trattanti macchine, attrezzature agricole ed altri macchinari possono essere rilasciati esclusivamente in Via di Fuori, tratto antistante piazzale Ippocrate;
 - b) i posteggi per operatori su aree pubbliche trattanti altri generi possono essere assegnati in ciascuna delle vie e piazze indicate al comma 2;
 - c) i posteggi per produttori agricoli possono essere assegnati esclusivamente in piazza XXIV giugno.
4. Nella fiera sono previsti 91 posteggi decennali articolati nei sottoindicati comparti di fiera:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	11	70	81
Riservati a Portatori di handicap	1	1	2
Riservati esposizione e vendita macchine e attrezzature agricole	-	3	3
Per Produttori agricoli		5	5
TOTALE			91

5. L'accesso degli operatori alla fiera non può avvenire prima delle ore 07.00 né dopo le ore 07.45.
6. Gli spazi dovranno essere lasciati liberi, e le operazioni di pulizia ultimate, entro le ore 21.00.
7. In materia di circolazione stradale e pedonale, nel giorno della fiera si dispone il divieto di transito e di sosta nelle vie interessate dalla manifestazione, disposto

con apposita ordinanza.

Art. 7 – Fiera di San Martino

1. E' confermata la fiera di S. Martino, di cui dell'articolo 29, comma 1, lettera f) della l.r. 28/2005, che si tiene ogni anno il giorno 11 novembre, con orario 8.00 - 19.30.
2. Nella fiera sono previsti 94 posteggi decennali articolati nei sottoindicati sei comparti di fiera:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
Ordinari per operatori su aree pubbliche	19	65	84
Riservati a Portatori di handicap	1	1	2
Riservati esposizione e vendita macchine e attrezzature agricole	-	3	3
Per Produttori agricoli		5	5
TOTALE			94

3. Per quanto concerne i luoghi di svolgimento, il rilascio delle concessioni, gli orari ed i divieti di transito si applicano i commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 6.

Art. 8 – Fiera dei Fiori

1. E' confermata, con carattere di fiera ordinaria ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera f) della l.r. 28/2005, la Fiera specializzata dei Fiori, che si svolge la prima domenica di maggio di ogni anno in P.zza XXIV Giugno, con orario 8.00-19.30.
2. Qualora la prima domenica di maggio coincida con il 1° maggio, la fiera è posticipata alla seconda domenica di maggio, senza necessità di alcun atto.
3. Nella fiera dei Fiori sono previsti 12 posteggi decennali articolati nei sottoindicati sei comparti di fiera:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI
Operatori di commercio su aree pubbliche specializzati nella vendita di fiori e piante	6
Produttori agricoli di fiori e piante	5
Riservati a portatore di handicap, trattante fiori e piante	1
TOTALE	12

4. Alla fiera dei fiori si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6.

Art. 9 – Assegnazione decennale di posteggi nel mercato e nelle fiere ordinarie

1. L'assegnazione nei mercati e nelle fiere ordinarie, di cui all'articolo 29 comma 1 lettera f) della l.r. 28/2005, dei posteggi liberi all'entrata in vigore del presente Regolamento o che si rendessero tali nel corso della sua vigenza è effettuata sulla base di bandi pubblicati sul B.U.R.T., dopo aver espletato la procedura di miglioria di cui all'art. 10, con l'esclusione dei posteggi fuori mercato. L'invio dei bandi, ai sensi dell'art. 34 comma 2 della legge regionale, avviene entro il 31

gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Il Bando comunale contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, la localizzazione, le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - b) l'elenco degli eventuali posteggi riservati di cui all'art. 38 della legge regionale;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti .
3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale, il rilascio di autorizzazioni decennali nelle fiere è ammesso solo a favore di operatori già in possesso di altra autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale di posteggi nel mercato e nella fiera sono inoltrate con le indicazioni di cui al punto 5 dell'allegato A al Regolamento regionale 1 aprile 2009, n. 15/R, a fare data dal ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando fino al quarantacinquesimo giorno da essa. Le eventuali domande pervenute anteriormente al suddetto termine sono considerate prodotte il primo giorno utile.
5. In caso di domande incomplete l'integrazione deve tassativamente pervenire nel termine di 10 giorni dalla relativa richiesta, pena l'esclusione.
6. Tra le domande regolarmente pervenute, l'assegnazione dei posteggi, per ciascun comparto di fiera o di mercato, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata, trattandosi di fiera, oppure maggior numero di volte che l'operatore si è presentato per operare, trattandosi del mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche o ambulante o di inizio dell'attività, trattandosi di produttori agricoli;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda riferito alla data di spedizione.
7. Nel medesimo mercato o nella medesima fiera possono essere assegnati fino a due posteggi ed uno solo trattandosi di portatori di soggetti riservati di cui all'art. 38 della legge regionale. Nell'ipotesi di richiesta di più posteggi decennali nel medesimo mercato da parte dello stesso operatore l'anzianità di presenza maturata può essere fatta valere solo per l'assegnazione di un solo posteggio. In ogni caso non si computa l'anzianità acquisita mediante posteggio decennale già presente nel medesimo mercato.
8. Nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, il Responsabile del Servizio procede alla redazione ed approvazione della graduatoria che è affissa all'albo pretorio per 15 giorni.
9. Entro i successivi trenta giorni, gli aventi diritto sono invitati ad effettuare, in apposita riunione, la scelta del posteggio, seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle dimensioni richieste. Gli invitati possono farsi rappresentare da altro soggetto munito di delega scritta. Agli assenti, non rappresentati, il

posteggio è assegnato d'ufficio, mediante sorteggio effettuato al loro turno.

10. Nel caso in cui, per tre volte consecutive, nessuno dei posteggi messo a bando venga richiesto, il Comune, dandone avviso sull'albo pretorio e sul sito internet, ne sospende l'emanazione che è ripresa qualora intervengano modifiche nei posteggi disponibili o qualsiasi soggetto interessato ne faccia richiesta.
11. La riserva a favore degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 38, comma 1, lettera b) della l.r. 28/2005, prescinde dall'appartenenza al medesimo bacino omogeneo di utenza, criterio che viene disapplicato in relazione alla direttiva comunitaria 123/CE/2006 ed al d.lgs. 59/2010.

Art. 10 - Miglioria

1. Il cambio del posteggio decennale già assegnato, con altro del medesimo mercato o fiera avente migliori caratteristiche economiche o logistiche (miglioria) è autorizzato con atto del responsabile del Servizio a condizione che:
 - a) il posteggio richiesto sia libero;
 - b) il posteggio richiesto appartenga al medesimo comparto, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 6 comma 3;
 - c) non vi siano altri motivi ostativi di interesse pubblico.
2. A tal fine, entro 15 giorni da quello in cui il Responsabile del servizio dà pubblica notizia che un posteggio si è reso libero, gli operatori sono invitati ad una riunione nel corso della quale ciascuno di essi, seguendo l'ordine di graduatoria, sceglie per miglioria un posteggio tra quelli liberi.
3. La procedura di cui al presente articolo non è seguita nel caso in cui il Responsabile del servizio, per motivi di migliore assetto o funzionalità del mercato o comunque di pubblico interesse, disponga la soppressione di un posteggio assegnando al relativo operatore un posteggio resosi libero.

Art. 11 – Fiera promozionale di settembre

1. E' confermata, con carattere di fiera promozionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera g) della l.r. 28/2005, la Fiera di Settembre, che si svolge la seconda domenica di settembre di ogni anno lungo la S.P. n. 19, nel tratto denominato Via dei Fuori e Viale Europa, con orario 8.00 – 19.30.
2. Nella Fiera di Settembre sono previsti 74 posteggi, assegnati per il solo giorno della manifestazione, articolati nei sottoindicati sei comparti di fiera:

TIPO DI POSTEGGIO	N. DI POSTEGGI		
	Alimentari	Non Alimentari	Totale
a) Ordinari per operatori su aree pubbliche	16	33	49
b) Riservati a Portatori di handicap	1	1	2
c) Per Produttori agricoli	5	5	10
d) Artigiani	-	4	4
e) Espositori iscritti al registro imprese	-	9	9
TOTALE			74

3. Nell'ambito di ciascuno dei comparti a)-e) indicati al comma 2, la Giunta comunale è espressamente autorizzata ad operare ulteriori specificazioni di carattere merceologico, definendo una "articolazione merceologica della

fiera", per garantire una migliore attrattività della manifestazione ed articolazione dell'offerta, con proprio atto il cui aggiornamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, non comporta modifica del presente regolamento.

4. L'assegnazione dei posteggi nella fiera promozionale di settembre, avviene su istanza degli interessati inoltrata secondo le modalità indicate in apposito bando comunale.
5. L'assegnazione delle concessioni temporanee per la partecipazione alla fiera promozionale è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:
 - a) specifico genere trattato, secondo l'articolazione disposta dalla Giunta comunale ai sensi del comma 3;
 - b) appartenenza al medesimo settore a) g) indicato al comma 2;
 - c) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nella manifestazione;
 - d) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese
 - e) anteriorità temporale dell'istanza di partecipazione, secondo la data di spedizione;
 - f) sorteggio
6. In adiacenza della fiera possono essere concessi limitati spazi per Onlus, Associazioni di commercio equo e solidale ed altri organismi privi di fini di lucro.
7. Alla fiera dei fiori si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6.

Art. 12 – Assegnazione temporanea di posteggi (spunta)

1. L'assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi, c.d. spunta, avviene, per la sola giornata di svolgimento del mercato o della fiera, a favore di operatori, purché materialmente in possesso dell'originale dell'autorizzazione o del titolo equipollente secondo la Regione di appartenenza.
2. L'assegnazione temporanea nel mercato del venerdì e nelle fiere ordinarie avviene inserendo ciascun operatore presente, seguendo l'ordine di graduatoria, nel seguente modo:
 - a) Qualora sia disponibile un posteggio del medesimo settore trattato dall'operatore, detto posteggio gli viene assegnato; in caso contrario l'operatore è posto in attesa e si scorre l'ordine di graduatoria, ad eccezione dei posteggi vincolati;
 - b) Esaurita l'operazione di cui al punto a) relativamente a tutti i presenti, eventuali posteggi rimasti non assegnati sono attribuiti agli operatori secondo ordine di graduatoria, senza distinzione di settore, ad eccezione dei posteggi vincolati.
 - c) L'operatore partecipante alla spunta che sceglie il posteggio, anche se di piccole dimensioni e/o con la presenza di alberi, lampioni, cartelli stradali, ecc. che impediscono il posizionamento di veicoli attrezzati con tende, lo accetta nelle condizioni di stato in cui si trova, rispettandone la disposizione e le dimensioni assegnate nella planimetria.
3. Limitatamente alla fiera promozionale di cui all'articolo 11 l'assegnazione temporanea, anziché attraverso il meccanismo di cui al comma 2, avviene, conformemente alla "articolazione merceologica di fiera" di cui all'articolo 11, comma 3, inserendo ciascun operatore presente, seguendo l'ordine di

graduatoria, nel seguente modo:

- a) Qualora sia disponibile un posteggio della medesima merceologia specifica trattata dall'operatore, detto posteggio gli viene assegnato; in caso contrario l'operatore è posto in attesa e si scorre l'ordine di graduatoria;
 - b) Esaurita l'operazione di cui al punto a) relativamente a tutti i presenti, eventuali posteggi rimasti non assegnati sono attribuiti agli operatori secondo ordine di graduatoria, distintamente per ciascun settore;
 - c) Eventuali posteggi ancora rimasti non assegnati dopo le operazioni di cui al punto b) sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, senza alcuna ulteriore distinzione.
4. L'ordine di graduatoria, conformemente a quanto indicato all'articolo 34 comma 4 della l.r. 28/2005, è redatta sulla base di:
 - a) maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nella fiera o maggiore numero di volte che l'operatore si è presentato al mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.
 5. Nelle operazioni di spunta, gli operatori portatori di handicap possono dichiarare di volersi avvalere della priorità assoluta per l'assegnazione di posteggi loro eventualmente riservati o partecipare alla medesima secondo le norme dei commi precedenti.
 6. A parità di ogni altra condizione, il posteggio è assegnato per sorteggio.
 7. terminate le operazioni di spunta nessun posteggio viene assegnato, neanche ai relativi titolari.

Art. 13 – Registrazione delle presenze, elenchi e planimetrie

1. E' considerato presente al mercato, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 comma 1, lettera i) della legge regionale, l'operatore che si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto operare.
2. E' considerato presente al mercato l'operatore che vi abbia effettivamente esercitato per almeno tre ore consecutive.
3. E' considerato presente alle fiere, ordinarie e promozionali, l'operatore che vi abbia effettivamente partecipato ininterrottamente dall'orario di inizio all'orario di fine della fiera, salvo che gli organi di Polizia Municipale, su istanza degli operatori, per condizioni meteorologiche avverse o altri gravi motivi, consentano l'abbandono anticipato della fiera.
4. Sono considerati assenti, ad ogni effetto, gli operatori che rifiutano un posteggio proposto in assegnazione temporanea (Spunta).
5. Sono considerate assenze giustificate, da parte dell'operatore o del suo rappresentante, quelle effettuate per uno o più dei motivi di cui all'articolo 70 comma 2 della legge regionale o per altri gravi e comprovati motivi, compresa l'avaria del mezzo, da documentare rigorosamente. L'assenza giustificata non ha rilevanza ai fini della decadenza dal posteggio per inutilizzazione, ma non è computata ai fini dell'anzianità di presenza.
6. Nel caso di neve, gelo, calamità ed altri eventi gravi ed eccezionali che abbiano causato l'assenza dalla fiera o mercato di oltre il 50% degli operatori, agli assenti non viene conteggiata alcuna presenza ai fini dell'anzianità, ma l'assenza stessa è considerata giustificata ai fini della revoca del posteggio per

mancata utilizzazione.

7. Il computo delle presenze è effettuato, mediante annotazione del nome e cognome o ragione sociale del titolare dell'autorizzazione, del numero e data di rilascio della stessa e del numero del posteggio, se assegnato.
8. Tenuto conto della particolare ubicazione e caratteristica dei posteggi fuori mercato, la presenza dell'operatore assegnatario nei medesimi è presunta fino a prova contraria, senza necessità di apposita verifica.
9. Le rilevazioni delle presenze e la tenuta delle graduatorie sono effettuate dagli Organi di Vigilanza.
10. L'indicazione delle superfici e dello stato di occupazione o disponibilità dei posteggi nel mercato e nelle fiere, gli elenchi degli operatori e le planimetrie sono tenute aggiornate dal Responsabile del Servizio.

TITOLO III – POSTEGGI FUORI MERCATO E CONCESSIONI TEMPORANEE

Art. 14 – Posteggi fuori mercato

1. Sono confermati i seguenti posteggi fuori mercato utilizzabili, da parte di operatori di commercio su aree pubbliche o produttori agricoli, con orario 8.00 – 13.00:
 - a) Piazza D. Bargagli, n. 2 spazi utilizzabili nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato, riservati ai produttori agricoli e vincolati alla vendita di prodotti ortofrutticoli di filiera corta;
 - b) Piazza D. Bargagli, n. 1 spazio utilizzabile nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato riservato ai produttori agricoli e vincolato alla vendita di prodotti caseari di filiera corta;
 - c) Piazza D. Bargagli, n. 1 spazio utilizzabile nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì, vincolato alla vendita di prodotti ittici.
2. Gli spazi vincolati alla vendita dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti caseari potranno essere assegnati ad un singolo operatore per massimo 3 giornate delle 5 consentite per la vendita.
3. L'assegnazione dei posteggi decennali fuori mercato è effettuata, con la procedura di bando di cui all'articolo 34 della l.r. 28/2005, agli operatori che trattano i prodotti previsti, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza, a qualsiasi titolo, nei posteggi stessi, comprovata dall'operatore;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche o, trattandosi di produttori agricoli, di iscrizione alla relativa albo presso la CCIAA;
 - c) ordine cronologico dell'istanza.
4. Tenuto conto della specificità dei posteggi fuori mercato nonché della regolarità e continuità di occupazione, non è prevista assegnazione temporanea.
5. Gli orari di utilizzazione dei posteggi fuori mercato sono stabiliti nell'atto di assegnazione o con provvedimento specifico.
6. L'ubicazione dei posteggi, è riportata in apposita planimetria tenuta dalla

Polizia Municipale.

7. La Giunta, con proprio atto assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, può deliberare l'aggiunta di ulteriori posteggi fuori mercato a titolo sperimentale per un periodo non superiore a dodici mesi.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, ai posteggi fuori mercato si applicano, in quanto compatibili, le norme sui posteggi nei mercati.
9. L'esercizio dell'attività presso i posteggi fuori mercato è sospeso nei giorni di svolgimento delle fiere che interessano la medesima area.

Art. 15 – Manifestazioni commerciali a carattere straordinario e concessioni temporanee

1. Per finalità di promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, integrazione di operatori comunitari ed extracomunitari, conoscenza delle produzioni etniche, sviluppo del commercio equo e solidale, valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive la Giunta comunale può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), stabilendo le modalità di partecipazione ed ogni altro aspetto organizzativo.
2. In occasione di feste, sagre, concerti, manifestazioni sportive ed altre riunioni straordinarie di persone, il Responsabile del servizio Affari Generali, sulla base di eventuali indicazioni della Giunta comunale, può rilasciare concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche eventualmente vincolate alla vendita di alcuni soli prodotti quali panini, bibite, dolci, porchetta, chincaglieria e giocattoli o articoli inerenti le manifestazioni.
3. In caso di più domande, di cui al comma 2, inoltrate lo stesso giorno, le stesse sono valutate sulla base della maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche e, in caso di parità, sono assegnate per sorteggio.
4. Salvo diversa indicazione di Giunta, l'attribuzione di concessioni di posteggio temporanee di cui al presente articolo non dà luogo ad alcuna anzianità di presenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI AD OGNI FORMA DI COMMERCIO CON USO DI POSTEGGIO (FIERE, MERCATI, POSTEGGI FUORI MERCATO)

Art. 16– Eventi imprevisti

1. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica che rendano impossibile o molto difficile lo svolgimento di un mercato o di una fiera o del commercio su posteggio fuori mercato nell'ordinaria ubicazione o orario, il Responsabile del Servizio, dispone a titolo temporaneo lo spostamento di sede o di orario dandone avviso agli operatori ed alle Associazioni locali di categoria. Le suddette variazioni non danno luogo

a modifiche del presente regolamento.

2. In caso di spostamento temporaneo l'assegnazione dei posteggi avviene garantendo a tutti i titolari di concessione decennale la possibilità di operare e curando, per quanto possibile, la riproduzione dell'assetto ordinario del mercato o della fiera, con facoltà del Responsabile del Servizio di sopprimere temporaneamente posteggi liberi non assegnati in concessione, limitare l'afflusso di automezzi destinati alla vendita e disporre quant'altro necessario per far fronte all'emergenza transitoria.

Art. 17 – Rinnovo e revoca delle concessioni

1. Al rinnovo delle concessioni di posteggio si applica quanto disposto dall'articolo 70 del d.lgs. 59/2010, secondo le indicazioni della Regione Toscana.
2. E' fatto salvo, in ogni caso, il potere del Comune di non rinnovare concessioni qualora ravvisi preminenti motivi di pubblico interesse per il non rinnovo.
3. Le concessioni di posteggio decadono nei casi previsti dall'art. 108 della legge regionale. La decadenza comporta l'azzeramento delle presenze maturate dall'operatore nel periodo di assegnazione del posteggio.

Art. 18 – Uso del posteggio

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, o comunque non in concessione.
2. Il concessionario del posteggio o suo familiare o delegato deve essere costantemente presente nel posteggio durante l'orario di permanenza disposto per lo svolgimento dell'attività, salvo la possibilità di brevissime assenze.
3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,5 e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non oltre cm. 20, a condizione che non siano di impedimento o di pericolo.
4. I banchi debbono essere collocati in modo da risultare allineati sulla parte frontale del posteggio.
5. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, così da consentire la visibilità dei banchi contigui, fatta eccezione per i teli, tendoni e simili posti transitoriamente in caso di sole, pioggia o altre intemperie.
6. L'operatore deve mantenere internamente le merci, comprese quelle da appendere, le attrezzature e gli eventuali automezzi nei soli spazi oggetto della concessione di posteggio, quale che sia la dimensione delle tende.
7. Nessun chiodo, infisso o attrezzatura di carattere non mobile può essere collocata nel posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato durante lo svolgimento delle attività di vendita e, al termine di esse, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositandoli negli appositi contenitori, secondo le norme della raccolta differenziata.
9. Le operazioni di pulizia del posteggio, al termine dell'utilizzazione del

medesimo, debbono consistere nella totale eliminazione di qualsiasi residuo dell'attività di vendita, comprese eventuali macchie al suolo, anche facendo uso all'occorrenza di detergenti e solventi a cura e spese del concessionario.

10. E' fatto divieto, anche agli avventori, di gettare o abbandonare carte, sacchetti, lattine o altri rifiuti in genere al di fuori degli appositi contenitori.
11. E' vietata, nelle fiere e mercati, la vendita girovaga, con estrazione a sorte o con pacchi sorpresa e simili.
12. E' vietato esercitare qualsiasi forma di propaganda o richiamo con grida, clamori ed apparecchi di diffusione sonora di qualsiasi genere. I commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva possono utilizzare apparecchi per la diffusione di suoni, purché a volume tale che essi non risultino più normalmente udibili ad una distanza di 20 ml.
13. Salvo quanto espressamente previsto dal presente regolamento le zone adiacenti all'area mercatale e al suo interno gli spazi circostanti i posteggi, non possono essere occupati da attività di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezion fatta per le attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.
14. Gli operatori che hanno già allestito i propri banchi di vendita hanno l'obbligo di non intralciare e facilitare l'ingresso degli assegnatari a titolo temporaneo.

Art. 19 – Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
2. Gli operatori che trattano prodotti alimentari sono sottoposti a tutte le disposizioni di carattere igienico sanitario relative alla vendita, produzione e trasformazione di prodotti alimentari e, in particolare, a quanto previsto dal d.p.g.r. 40/R/2006.
3. I prodotti alimentari non confezionati non possono essere collocati ad altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
4. Nelle ipotesi di operazioni di preparazione di alimenti che producano olio combusto di frittura o altro materiale inquinante, esso dovrà essere asportato al termine delle vendite e smaltito dall'operatore mediante le apposite imprese a ciò autorizzate.

Art. 20 – Uso di veicoli e circolazione

1. I veicoli utilizzati per la vendita di prodotti alimentari debbono essere appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' consentito il mantenimento sull'area del posteggio dei veicoli, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio, salvo diverse disposizioni del Comando Polizia Municipale.
3. In nessun caso il possesso di un automezzo di dimensioni maggiori del posteggio assegnato dà diritto al suo ampliamento o al cambio di posteggio o

a rifiutarlo per partecipare alla spunta.

Art. 21 – Obblighi di esposizione

1. Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita. e, ove prescritto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
2. E' ammesso apporre un unico cartello per più prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesta o contenitore, quando non vi sia alcun pericolo di confusione per il consumatore.
3. Il cartellino del prezzo deve risultare chiaramente apposto, in modo ben visibile, anche sui prodotti appesi ai banchi, alle tende o appoggiati al suolo.

TITOLO V – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22 – Permanenza nel medesimo luogo ed orario di vendita

1. In conformità della natura del commercio in forma itinerante che presuppone l'assenza di concessione di posteggio e la mobilità continua dell'operatore la sosta nel medesimo luogo è ammessa esclusivamente:
 - a) per il tempo strettamente necessario a far notare ai possibili acquirenti la venuta dell'operatore stesso, fissato in 10 minuti massimi dal momento dell'arrivo;
 - b) per servire gli acquirenti che si presentano, senza limitazioni di tempo;
 - c) per ulteriori 10 minuti utili per richiamare eventuale ulteriore clientela;
2. Effettuate tali operazioni, ed indipendentemente dalla loro durata, l'operatore dovrà spostarsi in una nuova ubicazione distante almeno 200 metri da quella di provenienza.
3. Le limitazioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano anche nelle aree esterne al capoluogo comunale.
4. E' vietata agli operatori itineranti la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o, comunque, senza il rispetto delle norme per la sicurezza, viabilità e traffico previste dal Codice della Strada.
5. Il commercio in forma itinerante, compresa la facoltà di vendita presso il domicilio del consumatore può essere esercitato esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Art. 23 – Zone vietate

1. Per motivi imperativi di interesse generale e, in particolare, di viabilità e traffico nonché igienico – sanitari e di salvaguardia dei valori storico ambientali, si dispone il divieto di esercitare il commercio itinerante nelle aree centrali del capoluogo, individuate come aree di prima categoria ai fini del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e lungo le vie provinciali ove la sosta può ingenerare pericolosità alla circolazione. Tali aree sono così individuate:
 - a) Via della Rocca, Via S. Vittoria, Via del Cimitero da angolo Via S. Vittoria a Via S. Giovanni Bosco, Via S. Giovanni Bosco, P.zza della Libertà, Via Etruria da P.zza della Libertà fino ad angolo Via Firenze, Via Firenze, Via Amiata

dall'inizio sino all'incrocio con Via Firenze, Via degli Spartitoi, Via Campo dei Fiori, Via del Turismo, Via di Fuori da angolo Via del Turismo ad angolo Via Matteotti, Via Matteotti fino ad angolo Via della Rocca;

- b) Tratti all'interno dell'abitato delle strade provinciali nn. 21 (SP di Cetona), 19 (SP di Chianciano), 478 (SP di Radicofani), 126 (di Castiglioncello del Trinoro).

Art. 24 – Cambio di residenza, subingresso, variazioni e cessazione

1. In riferimento a quanto disposto dall'articolo 70, comma 2, del d.lgs. 59/2010 il cambio di residenza dell'operatore itinerante è influente sul titolo abilitativo rilasciato del Comune di Sarteano e non richiede adempimenti da parte del comune.
2. Restano fermi gli obblighi di comunicazione di subingresso, cessazione, variazione di cui agli articoli 73, 74, 77 e 79 della legge regionale 28/2005.

TITOLO VI – MOSTRE MERCATO

Art. 25 – Fiera dell'artigianato e dell'antiquariato

1. Con caratteristiche di mostra-mercato, non soggetta alla l.r. 28/2005, è confermata la Fiera annuale dell'artigianato ed antiquariato che si svolge nella terza domenica nei mesi da maggio a settembre, nella P.zza XXIV Giugno, Via Roma e Corso Garibaldi.
2. Nella manifestazione sono previsti fino ad un massimo di 50 operatori-espositori con facoltà di vendita e, in particolare:
 - a) soggetti iscritti nel registro delle imprese, specializzati nella produzione, vendita o promozione di prodotti dell'artigianato ed antiquariato;
 - b) soggetti trattanti opere d'arte, dell'ingegno a carattere creativo, hobbisti e scambisti, collezionisti del settore
 - c) operatori di commercio fisso o su aree pubbliche, specializzati nella vendita di opere di antiquariato e di artigianato o trattanti prodotti tipici e di valorizzazione del territorio;
 - d) artigiani operanti nel settore
 - e) produttori agricoli trattanti produzioni tipiche locali o affini alla manifestazione

Art. 26 – Fiera sapori e colori di Natale

1. Con caratteristiche di mostra-mercato, non soggetta alla l.r. 28/2005, è confermata la Fiera sapori e colori di Natale, che si svolge la domenica antecedente il Natale in Piazza XXIV Giugno, Via Roma e Corso Garibaldi.
2. Nella manifestazione sono previsti n. 50 espositori-espositori, con facoltà di vendita e, precisamente:
 - a) soggetti iscritti nel registro delle imprese, specializzati nella produzione, vendita o promozione di prodotti artigianali, natalizi ed affini;
 - b) soggetti trattanti opere d'arte, dell'ingegno a carattere creativo, hobbisti e scambisti, collezionisti del settore
 - c) operatori di commercio fisso o su aree pubbliche, specializzati nella vendita di presepi, prodotti tipici, natalizi e di valorizzazione del territorio;

- d) artigiani operanti nel settore
- e) produttori agricoli trattanti produzioni tipiche locali o prodotti e composizioni natalizie;
- f) soggetti trattanti fiori, bigiotteria, giocattoli, oggettistica ed articoli da regalo
- g) Onlus, associazioni di commercio equo e solidale ed altre associazioni prive di fini di lucro

Art. 27 – Mercatino di Pasquetta

1. Con caratteristiche di mostra-mercato, non soggetta alla l.r. 28/2005, è confermato il Mercatino di Pasquetta che si svolge nella terza domenica nei mesi da maggio a settembre, nella P.zza XXIV Giugno, Via Roma e Corso Garibaldi.
2. Nella manifestazione sono previsti fino ad un massimo di 50 operatori-espositori con facoltà di vendita e, in particolare:
 - a) Produttori agricoli ed altri soggetti iscritti nel registro delle imprese, specializzati nella produzione, vendita o promozione di prodotti agricoli, ortofrutticoli, di norcineria, caseari, florovivaistici, di produzione biologica e di qualità;
 - b) soggetti operanti nell'ambito della filiera corta;
 - c) soggetti trattanti opere d'arte, dell'ingegno a carattere creativo, hobbisti e scambisti, collezionisti del settore
 - d) operatori di commercio fisso o su aree pubbliche, specializzati nella vendita dei prodotti di cui al punto a)
 - e) artigiani operanti nel settore

Art. 28 – Aspetti organizzativi delle manifestazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27

1. L'organizzazione delle manifestazioni di cui agli articoli 25, 26 e 27 è affidata, con delibera di Giunta, ad un soggetto promotore da questa individuato, tenuto conto della capacità organizzativa e finanziaria e dell'affidabilità circa la migliore riuscita delle iniziative, nell'interesse generale.
2. La Giunta stabilisce le modalità di svolgimento delle manifestazioni con uno o più disciplinari la cui accettazione, da parte del promotore e degli espositori, è presupposto, rispettivamente, dell'autorizzazione allo svolgimento e della partecipazione.
3. Il promotore è responsabile verso il Comune di Sarteano del corretto svolgimento delle manifestazioni e dell'uso degli spazi e beni pubblici da parte dei relativi partecipanti.
4. Le domande di partecipazione alle mostre mercato sono inoltrate dall'interessato direttamente al soggetto promotore della manifestazione che le valuta ed accoglie in conformità alle eventuali indicazioni contenute nel disciplinare e, in ogni caso, garantendo:
 - a) qualità dei prodotti esposti e trattati dai partecipanti;
 - b) assenza di discriminazioni;
 - c) trasparenza negli eventuali oneri richiesti
3. La partecipazione alle manifestazioni è subordinata, in ogni caso, al pagamento del canone di suolo pubblico da parte di ogni singolo operatore-espositore.

4. Per tutto quanto non previsto specificamente dal presente articolo e dal disciplinare della manifestazione, si applicano le disposizioni generali del presente regolamento, comprese quelle sull'uso dei posteggi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Vigilanza e sanzioni

1. I compiti di vigilanza del rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni regionali, del presente regolamento e delle determinazioni assunte dal responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 5, spetta agli Organi di Polizia.
2. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 104 della legge regionale.
3. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applica quanto previsto dall'articolo 105 bis e seguenti della legge regionale 28/2005.
4. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su area pubblica.
5. La violazione ad ogni altra norma del presente regolamento, non prevista dalle disposizioni di cui all'art. 104 della legge regionale o da altre disposizioni speciali, è punita, ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 267/2000 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00.
6. In tutti i casi in cui il presente regolamento fa riferimento a posteggi esclusivamente destinati alla vendita di alcuni prodotti, il vincolo merceologico deve intendersi apposto ai sensi dell'art. 98, comma 3, della legge regionale. La violazione di tale vincolo, che si trasferisce all'eventuale subentrante nell'attività, è sanzionata ai sensi dell'art. 104, commi 4 e 5 della legge regionale con facoltà di sospensione dell'attività da 10 a 20 giorni in caso di reiterate violazioni.
7. La vigilanza relativa alle mostre mercato si effettua compatibilmente con le caratteristiche di evento privato delle manifestazioni.

Art. 30 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla legge regionale della Toscana 7 febbraio 2005, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento 1 aprile 2009 n. 15/R e alle altre disposizioni in materia.

* * *